

**ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA
25/09/2017**

Sono risultati presenti alla riunione i seguenti Membri della Giunta camerale Sigg.:

ALBERTO RICCI	in rapp.za del sett.	Industria - Vicepresidente
GLORIA DARI	“ “	“ Trasporti e Spedizioni
ANNA LANDINI	“ “	“ Commercio
OTTORINO LOLINI	“ “	“ Servizi alle Imprese
PIER FERRUCCIO LUCHERONI	“ “	“ Turismo
MAURIZIO SERINI	“ “	“ Artigianato
ENRICO RABAZZI	“ “	“ Agricoltura

E' risultato assente alla riunione il Componente della Giunta camerale Sig.:

DIEGO NOCENTI.

* * *

Ha assistito il Dott. Francesco Puliti, Membro del Collegio dei Revisori dei conti.

Ha presieduto la riunione il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda, assistito dal Segretario Generale Pierluigi Giuntoli, dal Vicario Alessandro Gennari e dalla Responsabile dei Servizi di Segreteria Serenella Guideri.

* * *

DELIBERA N. 108 : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ART. 24 DLGS N. 175/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Riferisce sull'argomento il Segretario Generale.

Come noto, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno è stata istituita a decorrere dal 1° settembre 2016 dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Livorno e di Grosseto per effetto del D.M. 6 agosto 2015.

Considerato che prima dell'accorpamento:

- la Camera di Commercio di Livorno, con deliberazione G.C. n. 38 del 26 marzo 2015, ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, unitamente alla relativa relazione tecnica, come previsto dall'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015); il piano è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
- successivamente, la Camera di Commercio di Livorno, con deliberazione G.C. n. 23 del 22 marzo 2016, ha approvato la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, anch'essa pubblicata sul sito camerale e trasmessa alla Corte dei Conti;
- la Camera di Commercio di Grosseto, con deliberazione G.C. n. 23 del 31 marzo 2015, ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, unitamente alla relativa relazione tecnica, come previsto dal richiamato art.1, comma 611, della L. n. 190/2014; il piano è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
- successivamente, la Camera di Commercio di Grosseto, con deliberazione G.C. n. 21 del 30 marzo 2016, ha approvato la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, anch'essa pubblicata sul sito camerale e trasmessa alla Corte dei Conti.

Tanto premesso, il Segretario Generale comunica che l'art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") ha previsto che entro il 30 settembre 2017, le Pubbliche Amministrazioni devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalle stesse possedute alla data del 23 settembre 2016, con l'individuazione di quelle che devono essere alienate. Tale provvedimento rappresenta un aggiornamento dei piani operativi di razionalizzazione già adottati nel 2015 e sopra richiamati. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro sulla base dei criteri previsti dall'art. 2437.

Sul tema della revisione straordinaria Unioncamere, con nota pervenuta il 18 novembre 2016 e inviata sulla base di indicazioni di esperti professionisti, ha espresso il parere che le Camere di Commercio che hanno adottato il piano di razionalizzazione ai sensi della Legge di Stabilità 2015 siano tenute ad effettuare una nuova valutazione sulla base dell'articolo 4 del testo unico, concernente le finalità, i criteri e le modalità per l'acquisizione, il mantenimento e la gestione di partecipazioni pubbliche. Rilevato che il contenuto del citato articolo 4 non corrisponde esattamente alla disciplina precedente, Unioncamere raccomanda, in sede di aggiornamento del piano di razionalizzazione, di effettuare una nuova valutazione che tenga conto delle nuove finalizzazioni delle partecipazioni alla luce altresì della riforma della L.n. 580/1993.

Oltre ad un diverso quadro delle attribuzioni delle Camere di Commercio, il D. Lgs. n. 219/2016 prevede una diversa procedura in tema di partecipazioni societarie, la cui decisioni dovrebbero essere trasmesse anche al Ministero dello Sviluppo Economico per una verifica, da parte di quest'ultimo, della rispondenza alle disposizioni della "nuova" L. n. 580/1993.

Sulla base di quanto rappresentato, pertanto, devono essere nuovamente sottoposte ad approvazione le decisioni di mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dalle Camere di Commercio che, deliberate allora ai sensi della Legge di Stabilità 2015, devono

essere ora sottoposte ai più rigidi criteri e parametri indicati dal Testo Unico sulle partecipate pubbliche.

Al fine di effettuare correttamente la revisione è necessario, quindi, tenere in particolare considerazione le norme del testo unico relative:

- alle tipologie di società che è possibile costituire o a cui partecipare (art. 3);
- alle finalità delle partecipazioni e del loro mantenimento (art. 4);
- alla revisione annuale ed ai parametri il cui mancato rispetto deve essere valutato ai fini della loro dismissione (art. 20).

Il Segretario Generale rammenta inoltre che, ai sensi del comma 1 dell'art.24, l'atto ricognitivo in discussione, così come i piani operativi del 2015 di cui, come detto, costituisce aggiornamento, devono essere inviati alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La Sez. Autonomie della Corte dei Conti, rilevata l'esigenza, a seguito dell'entrata in vigore dei citati Decreti Legislativi n. 175 del 2016 e n. 100 del 2017, di fornire agli Enti territoriali ed ai relativi Organi di revisione indicazioni sull'applicazione della normativa ivi contenuta, con delibera n. 19 del 19 luglio 2017, ha adottato delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016. Nonostante il fatto che le suddette indicazioni e i predetti modelli siano rivolti agli Enti Territoriali, si è ritenuto opportuno inserire i dati richiesti dalla Corte dei Conti anche nelle schede tecniche sottoposte all'approvazione di questa Giunta.

Premesso quanto sopra, tenuto conto delle indicazioni di cui alla richiamata normativa, si propone di prendere atto della ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016, e di aggiornare il piano di razionalizzazione individuando le società ritenute non più necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente o prive dei requisiti richiesti dalla normativa, individuando tempi e modalità di dismissione (alienazione o trasformazione, soppressione, fusione, liquidazione, ecc.).

Al termine della relazione, il Presidente, accertato che non vi siano richieste di intervento, pone all'approvazione il piano straordinario delle partecipazioni.

LA GIUNTA CAMERALE

- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno;
- vista la Legge 23 dicembre 1993, n. 580, recante: “Riordinamento delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura”, ed in particolare l’art. 2, comma 4, che prevede che *“per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del ministro dello sviluppo economico”*;
- richiamato, in particolare, l’art. 14, comma 5, lettera b, della L. n. 580/1993, che attribuisce alla Giunta camerale il potere di deliberare *“nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5 sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie”*;
- vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (Legge di Stabilità 2015), in particolare i commi dal 611 al 616, concernenti ulteriori norme per la razionalizzazione entro il 31.12.2015 delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche;
- visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ed in particolare l’art. 24, comma 1, che stabilisce che *“le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in*

vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

- considerata la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti relativa alla linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs. n. 175/2016;
- visto il piano operativo di razionalizzazione di cui al comma 612 dell'art.1 della L. n. 190/2014, adottato dalla Camera di Commercio di Livorno con delibera G.C. n. 38 del 26 marzo 2015 e la relazione sui risultati conseguiti al 31 marzo 2016, con delibera G.C. n. 23 del 22 marzo 2016;
- visto il piano operativo di razionalizzazione di cui al comma 612 dell'art.1 della L. n. 190/2014, adottato dalla Camera di Commercio di Grosseto con delibera G.C. n. 23 del 31 marzo 2015 e la relazione sui risultati conseguiti con delibera G.C. n. 21 del 30 marzo 2016;
- esaminate le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno al 23 settembre 2016, come rappresentate e descritte nel relazione tecnica agli atti;
- a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di approvare il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ii. e la relative schede tecniche (allegato "A");
- 2) di dare mandato al competente ufficio camerale per l'espletamento delle comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Corte dei Conti ed al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché per l'assolvimento di ogni altro adempimento pubblicitario previsto dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)